

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 15/01/2021

Oggetto: ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021

Sono stati approvati il **Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2** ([GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021](#)) e il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021** (diffuso in data odierna e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive).

Con il nuovo Decreto Legge è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica sino al 30 aprile 2021 e con il nuovo DPCM si è inteso sostanzialmente prorogare le misure di contenimento del contagio differenziate in base al rischio epidemiologico di ciascun territorio assunte con DPCM 3 novembre 2020, apportando alcune novità di interesse per il mondo dello Sport e dell'associazionismo.

Le disposizioni sono in vigore dalla data del 16 gennaio ed efficaci, salvo modifiche, sino al 5 marzo 2021, precisando che **le misure riferibili alla c.d. "zona gialla" si applicano sull'intero territorio nazionale**, salvo quanto previsto per le c.d. "zona arancione" e "zona rossa" nonché quanto disposto per la c.d. "zona bianca".

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA "ZONA BIANCA"

Il Governo ha, infatti, introdotto la c.d. "zona bianca" nella quale si collocano le Regioni e Province autonome che registrano un'incidenza settimanale dei contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In tali zone **cessano di applicarsi le misure previste per le zone gialle** e si applicano le misure anti contagio di carattere generale, nonché i protocolli e le linee guida concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA "ZONA GIALLA"

✓ Competizioni ed eventi sportivi

Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. **Restano, invece, consentiti solamente gli eventi e le**

competizioni sportive degli sport professionisti e dilettantistici, **di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP**, organizzati dalle FSN, DSA, EPS, ovvero **organizzati da organismi sportivi internazionali** a condizione che si svolgano **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse** ovvero **all'aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

Si evidenzia, dunque, che sarà da considerarsi “di livello agonistico” e riconosciuto “di preminente interesse nazionale” solo quanto ricompreso in apposito provvedimento del CONI e del CIP, previo confronto con Federazioni ed Enti da questi riconosciuti.

✓ **Trasferte atleti**

Il Governo, già successivamente alla pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020, ha chiarito che **per gli spostamenti degli atleti**, che devono partecipare alle competizioni e alle sedute di allenamento consentite, è necessario applicare quanto attualmente previsto dall'art. 9 del DPCM 15 gennaio 2021, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie ([Allegato 14, DPCM 14 gennaio 2020](#)).

Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vige l'obbligo di misurare la temperatura dei singoli passeggeri, vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile e fare indossare ai passeggeri i dispositivi di protezione individuale.

✓ **Allenamenti dei tesserati “atleti” a porte chiuse**

Il DPCM **consente solamente lo svolgimento delle sessioni di allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra **partecipanti alle competizioni consentite** (quelle riconosciute di interesse nazionale ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali). Tali allenamenti devono avvenire **a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

✓ **Sport di contatto**

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con [Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020](#), così come **l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto** nonché **tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto**, anche quelle aventi carattere ludico-amatoriale.

Si segnala che l'Ufficio per lo Sport ha già chiarito che gli allenamenti per sport di squadra possono svolgersi solo in forma individuale presso centri e circoli sportivi, previo rispetto del

distanziamento. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato.

✓ **Palestre, piscine, centri e circoli sportivi aperti al pubblico**

Restano **sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori.**

Fermo quanto sopra, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **è consentito svolgere l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere purché all'aperto e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, in conformità con le [linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport](#).

Ulteriori indirizzi operativi possono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

✓ **Utilizzo degli spogliatoi**

Si segnala che **gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale**, con provvedimento del [CONI](#) e del [CIP](#).

Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il **numero massimo di ingressi**. È stato altresì chiarito che per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio si deve prevedere uno spazio minimo di **12 mq per persona**. Tale numero va indicato su un cartello affisso all'entrata dello spogliatoio.

Resta in ogni caso inibito l'accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti di cui sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti. È in ogni caso vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, etc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.

✓ **Impianti sciistici**

Il Governo ha prorogato la **chiusura degli impianti nei comprensori sciistici per gli sciatori amatoriali sino al 14 febbraio 2021**; a partire dal 15 febbraio 2021, la riapertura è subordinata all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Gli impianti nei comprensori sciistici possono, comunque, essere ancora utilizzati da parte degli atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione in vista di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo

svolgimento di tali competizioni nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di sci.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all'aperto**

Lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, resta consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Si ricorda che il mantenimento della distanza interpersonale non si applica qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o per persone non completamente autosufficienti.

✓ **Attività convegnistica e congressuali, riunioni private**

Lo svolgimento di convegni, congressi ed altri eventi non assimilabili a cerimonie pubbliche o nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni è **consentito solamente con modalità a distanza**. È altresì **raccomandato lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza**.

✓ **Attività di ristorazione**

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite** esclusivamente dalle ore 5:00 fino alle 18:00. Si segnala che il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Il Decreto vieta il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00.

Resta comunque consentita, anche al di fuori dei suddetti orari, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Il DPCM in commento ha introdotto un'ulteriore misura di contenimento del contagio per i soggetti che svolgono come attività prevalente di bar e altri esercizi simili senza cucina nonché attività di commercio al dettaglio di bevande (codici ATECO 56.3 e 47.25) per i quali **l'asporto è consentito** esclusivamente fino alle ore 18:00.

Alla luce delle indicazioni sino a qui fornite dalle Autorità, **si ritiene consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande** (con licenza "circolistica") **effettuata a beneficio di soci e frequentatori all'interno di circoli e centri sportivi in cui si svolga un'attività ammessa dal DPCM in vigore**. Si resta ancora in attesa sul punto un chiarimento ufficiale.

✓ **Centri culturali o ricreativi e spettacoli con presenza di pubblico**

Restano **sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi nonché gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

✓ **Musei**

Il Governo ha disposto nelle sole zone gialle **l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì**, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

✓ **Spostamenti**

Dalle ore 5:00 alle ore 22:00 è **raccomandato di non spostarsi**, con mezzi pubblici o privati con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute**.

Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2020 è vietato **ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome**, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

SULLE REGIONI DELLA "ZONA ARANCIONE"

Alle Regioni e Province autonome, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio "giallo", salvo le misure più rigorose previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ **Attività di ristorazione**

Le attività dei servizi di bar e ristorazione sono sospese. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Non risulta ancora essere stato pubblicato alcun chiarimento in merito alla possibilità di mantenere aperte le *Club house* e i servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) nelle zone arancioni e rosse.

L’accesso alle *Club house*, sebbene non sia espressamente vietato (come per gli spogliatoi), prudenzialmente si ritiene consentito solo se strettamente necessario allo svolgimento delle attività sportive non sospese, con l’obbligo dell’utilizzo di DPI, nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e delle ulteriori prescrizioni disposte con le Linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport.

Alla luce della sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in zone arancione e rossa, si ritengono, invece, non consentiti i servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) all’interno di centri e circoli sportivi indipendentemente dallo svolgimento all’interno di attività ammesse dal DPCM.

Si resta in attesa di un chiarimento ufficiale sul punto.

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita** dalle Regioni e Province Autonome della “zona arancione”, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono altresì **vietati gli spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Si ritengono ancora **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentite** nonché **delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

L'Ufficio per lo Sport ha precisato, già con riferimento al DPCM 3 novembre 2020, che per quanto attiene alle Regioni e Province autonome "arancioni" anche per un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, è "*possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b, DPCM 3 novembre 2020 (al momento in cui si scrive, art. 2, comma 4, lett. b, DPCM 14 gennaio 2021) ovvero 'per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune'*", prospettando dunque la possibilità che ci si possa spostare per raggiungere il Comune in cui vengono svolti gli allenamenti.

Si tiene a rammentare che con [Circolare del Capo di Gabinetto](#), il Ministero dell'Interno aveva precisato che valgono "*le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza*".

Fermo il divieto di spostamento di cui sopra, **lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, **resta consentito purché nel Comune di residenza, domicilio o abitazione.**

Il transito sui territori della "zona gialla" è consentito solo se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti in base al DPCM 3 novembre.

✓ Musei

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nelle zone arancioni (e rosse).

SULLE REGIONI DELLA "ZONA ROSSA"

Alle Regioni e Province autonome, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio "arancione", salvo le più rigorose misure previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ Attività motoria e sportiva individuale all'aperto

È **consentito** svolgere individualmente solamente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra

persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

È invece sospesa ogni attività, anche in forma individuale, che si svolge all'aperto nei centri (e circoli) sportivi.

✓ **Competizioni ed eventi sportivi**

Il Governo ha **sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive** organizzati sotto l'egida degli **Enti di Promozione Sportiva**.

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle Regioni della "zona rossa" nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Come chiarito dall'Ufficio per lo Sport, anche in tal caso, sono **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentite nonché delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

Il transito sui territori della "zona gialla" è consentito solo se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti in base al DPCM.

*

In tutti i casi in cui ci si sposterà in deroga a limitazioni previste - per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di riferimento - sarà necessario esibire durante i controlli di polizia autocertificazione compilata a giustificazione dello spostamento. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata anche al momento del controllo.

Si segnala che il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere del rischio epidemiologico di ciascun territorio e provvede, qualora necessario, con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco delle differenti aeree.

*

La violazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato.

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti. Si invita, in ogni caso, a verificare le indicazioni di dettaglio diffuse dai propri organismi di affiliazione nonché eventuali ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Province autonome, le quali potrebbero adottare ulteriori misure restrittive.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC